LA METODOLOGIA PSICOLOGICA IN AMBITO FORENSE
Attendibilità clinica e giudiziaria*

di

Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
Consiglio Direttivo Associazione
Italiana di Psicologia Giuridica

**Newsletter AIPG n° 28, anno 2007*

Il confronto sulla metodologia in ambito psicologico-giuridico e psichiatrico-forense non è mai stato così serrato, volendo prendere in considerazione gli ultimi trent'anni. Infatti, nel tentativo bizzarro e poco utile in sede peritale di oggettivizzare e obiettivizzare ogni comportamento, ogni reazione, ogni tratto della personalità e ogni ricordo mnemonico, si sta assistendo alla qualificazione tout-court e acritica delle neuroscienze applicate al contesto giudiziario-forense, cercando di misurare oltre ogni angolo del cervello e dell'organismo umano e riportando in questo modo indietro la scienza psicologica di quasi un secolo, fino ai tempi della *Scuola Positiva*. D'altronde la ricerca della scientificità del metodo, che di per sé appare condivisibile soprattutto in ambito penale, attraverso però applicazioni di laboratorio atte a dimostrare eventuali predisposizioni e non maturazioni cerebrali del bambino per fini strettamente legati ad interessi relativi ai concetti di imputabilità o relativamente la capacità di rendere testimonianza, comporta inevitabilmente ad un ritorno del determinismo tanto caro alle teorie costituzionali e degenerative, che collocano l'uomo rigidamente in una visione talmente antropocentrica, che viene negato il libero arbitrio anche nell'azione criminale. Ciò porta, come conseguenza, a negare la possibilità per l'individuo di essere posto all'interno di una rete più complessa, caratterizzata anche dagli aspetti relazionali e sociali. Per il minore, in ultima analisi, l'utilizzazione delle neuroscienze in ambito peritale comporterebbe l'annullamento della possibilità di rendere testimonianza, fino ad arrivare alla non imputabilità di qualunque minore che commetta reato, senza più valutare ad personam - come invece si dovrebbe fare - la sua capacità di intendere e di volere, le eventuali psicopatologie e l'eventuale immaturità che lo porterebbero a non comprendere il disvalore di un atto e di un fatto illecito. In questo modo si dissolverebbe, ad esempio, il concetto di capacità di *autodeterminarsi* di un minore che commette reato, non si potrebbe mettere lo stesso di fronte alle proprie responsabilità, con conseguenze sociali e ambientali devastanti, in quanto lo stesso non avrebbe la possibilità del recupero all'interno della società, essendo tutto già predeterminato.
Inevitabilmente, a ciò si contrappongono le tecniche proiettive, come strumenti di osservazione della personalità ormai acquisiti dalla comunità scientifica come prove valide anche in sede peritale. Il confronto-scontro è dunque forte e potrebbe essere riassunto fra chi cerca certezze scientifiche - utilizzazione delle neuroscienze in ambito forense - e chi invece cerca approfondimenti e osservazioni per giungere alla comprensione dell'altro, della sua personalità in senso olistico, lasciando allo specifico contesto investigativo sia l'onere della ricerca della prova, sia di tradurre i criteri clinici in informazioni utili in sede processuale.
D'altronde il livello di confronto si è innalzato anche in seguito al fatto che ultimamente vi è una sempre maggiore richiesta - da parte degli operatori giudiziari, magistrati e avvocati - di utilizzazione dei test psicologici in ambito forense, in relazione alle prove di livello, ai questionari di personalità e alle tecniche proiettive, entrando quasi nel merito della scelta metodologica.
Inoltre, in questi ultimi anni il confronto sembra essere più acceso, sia per gli scambi all'interno di riviste specializzate, sia per le prese di posizione di associazioni e di enti sulla materia, sia direttamente nell'ambito di convegni e seminari, dove, pur rispettando le

posizioni differenti, in realtà ciascun orientamento è rimasto ancorato alle proprie posizioni di partenza.
A ciò si aggiunge un ulteriore confronto, quasi senza fine per la psicologia, fra le posizioni degli psicometristi e dei diagnostici clinici. Anche queste due categorie entrano nella diatriba della validità scientifica delle tecniche proiettive, con posizioni molto distanti.
Le due posizioni fanno riferimento, come è noto, l'una alla psicometria, focalizzata sugli aspetti esclusivamente normativo-statistici, con alla base i modelli cognitivisti, l'altra orientata su una visione clinica, attraverso i modelli psicodinamici estesi, in cui vengono privilegiati gli aspetti integrati di una interpretazione ad una tecnica proiettiva, ovvero sia formali che simbolico-contenutistici.
In ambito forense la competenza clinica *deve* essere certamente superiore ad ogni altra conoscenza, in quanto in qualunque contesto risulterà sempre fondamentale fare diagnosi psicologiche e psicopatologiche, per affermare la presenza di un disturbo psichico, oppure per escluderlo.
E' evidente che in ogni caso non è possibile formulare valutazioni diagnostiche non tenendo in considerazione la *persona*, la sua storia, i suoi comportamenti, quella che era e quella che sarà, quella struttura psichica, in termini junghiani, che funge da mediazione tra l'Io e il mondo esterno. Le neuroscienze, così come la psicometria, non sembrano adatti allo scopo, proprio per la loro limitata capacità-possibilità di una osservazione generale, così come viene intesa dalla clinica.
Inoltre, ciò che appare poco comprensibile della disputa sulla validità scientifica delle tecniche proiettive, e quindi la loro utilizzazione in ambito forense-peritale, riguarda due fondamentali aspetti, ovvero due assunti base che dovrebbero chiarire la questione.
Il primo in riferimento al concetto stesso di scientificità delle prove in un contesto - diritto e psicologia - che non potendo integrarsi in un'unica reale disciplina mantiene in realtà separate le due specificità. Infatti, il diritto e la psicologia viaggiano paralleli, senza mai integrarsi realmente fra di loro, in quanto troppo spesso nella realtà la psicologia dovrebbe rinunciare ai suoi principi, ai suoi costrutti e alle sue teorie che l'hanno resa disciplina autonoma rispetto la filosofia e la medicina. O anche il diritto, per potersi integrare realmente con la psicologia, dovrebbe rinunciare alle proprie regole fondanti, a troppe norme, a discapito dunque della propria specificità e autonomia.
Il secondo aspetto fondamentale riguarda l'origine a cui deve sempre fare riferimento la psicologia allorché opera nel diritto, ovvero quando viene chiamata ad offrire le proprie competenze, le proprie tecniche e i propri metodi per aiutare a dirimere questioni giudiziarie all'interno di cause penali e civili.
Non può abbandonare, in altri termini, la propria base clinica nel momento in cui è chiamata a formulare valutazioni, diagnosi e profili di personalità. D'altronde, il contributo che si chiede alla psicologia è di tipo valutativo, diagnostico, nell'ambito peritale, dunque si deve necessariamente attingere alla clinica, alla valutazione della personalità nel passaggio dalla psicologia alla psicopatologia, dal funzionamento psichico alla comprensione di un percorso mentale, fino all'agito deviante e non.
D'altronde, anche in ambito civile nelle consulenze per valutare la capacità genitoriale di una coppia che si contende i figli - ambito che appare, solo superficialmente, meno clinico, ma che in realtà lo è - è necessaria la competenza clinica, in quanto risulterà impossibile formulare una valutazione senza attingere alle origini cliniche della psicologia.
Dunque, l'osservazione clinica è alla base del lavoro peritale, dell'ambito forense, e allora sarà forse meno difficile comprendere perchè il diritto e la psicologia devono collaborare in parallelo, senza invadere, però, per quanto possibile, il campo di competenza dell'altro.
Se ciò è vero, e a nostro parere lo è, le neuroscienze e la psicometria non sembrano poter fornire quel contributo utile in sede peritale per la valutazione clinica.
In questa ottica la psicologia, con i suoi studi sulla funzionalità psichica, sul funzionamento dell'Io, viene a trovarsi in una posizione favorevole, anche alla luce di una fondamentale recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (8/3/2005 n° 9163) che apre le porte alla diagnosi dimensionale, dunque alla valutazione del funzionamento dell'Io, piuttosto che alla diagnosi categoriale e nosografia.

Il riferimento è sul concetto di imputabilità, capacità di intendere e di volere, anche in riferimento al minorenne infradiciottenne, dove la perizia è chiaramente psicologica e disposta per valutare oltre l'imputabilità anche il disvalore delle azioni illecite effettuate.
La definizione che la Sentenza ha voluto fornire riguarda il superamento del concetto di malattia mentale a favore del concetto molto più ampio di infermità, all'interno del quale fanno rientrare situazioni, momenti e fasi transeunte di alterazioni psichiche, superando così i piani ristretti della nosografia.
Tali concetti inquadrano molto bene la situazione attuale, ovvero si stanno definendo in ambito peritale giudizi valutativi non ancorati a rigidi schemi, ma aperti all'osservazione della persona in quanto tale, valutata sul momento (fatto-reato) e non all'interno di una fredda classificazione psichiatrica, o peggio valutata in base allo sviluppo neurologico delle funzioni cerebrali, isolando il tutto dalla fondamentale interazione con l'ambiente, come alcuni filoni delle neuroscienze vorrebbero affermare (capacità di rendere testimonianza).
Ciò dovrebbe far comprendere come tali accezioni siano in linea con la corretta utilizzazione delle tecniche proiettive che valutano la personalità nel profondo e non, viceversa, con l'utilizzazione di strumenti di laboratorio distanti da una valutazione più ampia e completa.
L'utilità dei metodi proiettivi, però, appare strettamente legata ad una corretta utilizzazione. Infatti, anche le critiche rivolte alle prove grafiche (Disegno della Figura Umana di K. Machover, Disegno della Famiglia di L. Corman e L. Porot) sembrano pretestuose, in quanto si rinnova il problema di come vengono interpretate. Certamente devono essere inserite all'interno di una osservazione ampia e completa, basata sulla storia della persona, sui colloqui clinici e naturalmente su una batteria di test psicologici, all'interno dei quali le prove grafiche come metodo proiettivo possono fornire indicazioni importanti alla luce dello studio della personalità.
D'altronde, la complessità dei sistemi di valutazione e interpretazione dei metodi proiettivi ha portato e porta, in un ambito delicato e difficile come quello giuridico, ad utilizzarli alle volte in modo improprio e arbitrario, anche alla luce delle richieste sempre più frequenti di applicarli come metodologia psicologico-forense.
Il problema che si pone, dunque, non è la validità delle tecniche proiettive, ma semmai il loro utilizzo, purtroppo, però, nessuno penserebbe di mettere in discussione un colloquio clinico nel caso in cui fosse male interpretato, si criticherebbe giustamente l'esaminatore e non la metodologia del colloquio, esattamente al contrario di ciò che avviene per i test in chi critica e contesta le potenzialità dei metodi proiettivi.
In riferimento al Rorschach, anche la Society for Personality Assessment ha voluto dare un suo contributo recente (*Journal of Personalità Assessment*, 2005[1]) sull'utilizzo del test in ambito forense, definendolo utile e valido come metodologia d'indagine della personalità. Il documento - una vera e propria presa di posizione - chiarisce che "*Il Rorschach è uno strumento appropriato per uso clinico e forense*". Continua il documento fornendo i principi su cui basarsi riguardo l'uso del test, nonché la sottolineatura della necessità di speciale competenza ed esperienza per l'utilizzazione del test all'interno delle perizie, auspicando nelle conclusioni ricerche sempre più approfondite e chiarendo, nel finale, che "*Non siamo comunque d'accordo con l'ampio rifiuto o la riduzione di ogni particolare tecnica dove i dati scientifici non la garantiscano*".
Quindi, prendono le distanze da quelle correnti di pensiero che demandano a tecniche e test psicologici solo se garantiti in modo assoluto ed esclusivo dai dati cosiddetti scientifici.
In conseguenza delle considerazioni fin qui esposte, appare necessario sottolineare che, l'esame della personalità in un contesto di consulenza tecnica o perizia, a nostro avviso, non dovrebbe mai essere posto in relazione alla ricerca delle prove, ovvero "*rendere elemento di prova*" le risposte fornite dall'esaminando ad una tecnica proiettiva, rispetto disegni o interpretazioni fortemente simboliche al Rorschach.
L'esaminatore, pertanto, dovrà cercare di comprendere e valutare lo sviluppo cognitivo, il grado di maturità relativamente l'età anagrafica, la vita affettiva e sociale, le pulsioni e la

[1] Journal of Personality Assessment, vol.85, N° 2, October 2005, *The Status of the Rorschach in Clinical and Forensic Practise: An Official Statement by the Board of Trustees of the Society for Personality Assessment,* lavoro presente in questa Newsletter tradotto in italiano e adattato dalla Dr.ssa Ileana Bernardi.

formazione dell'Io di un bambino o di un adolescente e non certamente impegnarsi nella ricerca inutile della verità dei fatti utilizzando a sproposito risposte isolate e di facile e superficiale interpretazione contenutistica, ad esempio appunto al Rorschach.
Proprio perché non si dovrà cercare la verità processuale attraverso le perizie, i metodi proiettivi possono essere molto utili, se ben applicati, nella valutazione della personalità, mentre le neuroscienze tendono a trascinare il perito e, di conseguenza, la perizia sul cammino impervio della ricerca della verità, percorso obbligato e di elezione invece per le analisi investigative e giudiziarie.
Pertanto, non si dovrebbero mai confondere i piani di valutazione, l'uno ancorato all'attendibilità clinica, l'altro all'attendibilità giudiziaria, che comprende la costruzione di prove, la ricerca di indizi, l'acquisizione di informazioni utili per il procedimento in corso.
In conclusione, affrontando il tema dei metodi proiettivi in ambito forense emerge all'evidenza la necessità di sottolineare non tanto l'importanza degli aspetti tecnici e teorici che ne sono alla base, quanto conoscenze più estese e approfondite in riferimento alla clinica e alla psicopatologia, conoscenze senza le quali qualunque accertamento risulterebbe insufficiente e compromesso. Ciò, ancora di più, alla luce delle spinte di chi vorrebbe utilizzare le neuroscienze applicandole all'ambi-to peritale, dove le valutazioni e le analisi dovrebbero sempre riguardare la persona in un determinato momento e in una determinata situazione.
Allorché il perito si assume il ruolo di giudicare il fatto-reato attraverso le sue tecniche per giungere alla colpevolezza o all'innocenza, alla verità su un fatto, allora si perde di vista il vero ruolo del perito/consulente che, appunto, non dovrà certamente essere sostitutivo di chi giudica e indaga in ambito giudiziario. Ricordiamo che l'unica indagine consentita al perito/consulente è quella della personalità, intesa come valutazione allargata a tutte le varie componenti d'indagine, sociale, relazionali e dell'Io.
Con l'apporto di altre discipline non cliniche, si andrebbe pericolosamente incontro a verità scolpite nei segni dei laboratori e dei tracciati, allontanando quella visione globale dell'individuo, che è invece fondamentale per non incorrere in schematismi privi di sostanza e contenuto.